



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 29-06-2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI, APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 E AGEVOLAZIONI COVID.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 18:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO		P	MEDEI LUDOVICA		P
BUSCHITTARI DAVID		P	SAVI ALESSIA		P
MASSEI DONATO		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
MORETTI LUANA		P	MOZZONI ANDREA		P
SILEONI TOMMASO		P	CASTELLANI EDI		P
VIRGILI SABRINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		P
PALOMBARI MARTINA		P			
Assegnati n. 13		In carica n. 13	Presenti n. 13	Assenti n. 0	

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Sindaco, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

VIRGILI SABRINA
PALOMBARI MARTINA
MOZZONI ANDREA

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e ha disciplinato, all’art. 6, la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Treia è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (A.T.A. 3 Macerata), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito, A.T.A. 3 Macerata, per tutti i comuni compresi nel perimetro di affidamento del servizio rifiuti a Cosmari srl, conclusa con l’approvazione dello schema di P.E.F. con Delibera Assemblea n. 4/2021 del 14/06/2021, atto acquisito al protocollo del Comune di Treia n. 12.229 del 16/06/2021, da cui derivano costi per complessivi € 1.323.812,00;

VISTO l’art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”, e dato atto che l’importo complessivo dei costi risultante dal Piano finanziario è inferiore a quello derivante dalle risultanze dei fabbisogni standard che derivano, per il Comune di Treia, dal calcolo eseguito da IFEL in applicazione delle Linee guida interpretative emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 31/07/2020, ed in particolare l’art. 9, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad eccezione dei maggiori costi e minori spese

- derivanti dal sisma i quali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 16, del D.Lgs. 189/2016, sono coperti da apposito contributo statale;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione al quale il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe del tributo riferite alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano finanziario;
 - l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e che ha modificato, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. (...) In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

RITENUTO, in applicazione di tutto quanto sopra, proporre l'approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2021 secondo il prospetto che segue, dando atto che la ripartizione tra le varie categorie di utenze, in applicazione dei presupposti normativi e regolamentari sopra indicati, garantisce la copertura integrale di tutti i costi, fissi e variabili, inseriti nel Piano finanziario, fatti salvi i maggiori costi e minori spese derivanti dal sisma, i quali, ai sensi di legge, sono coperti da apposito contributo:

N.	CATEGORIA UTENZA DOMESTICA	TAR.FISSA Euro/mq.	TAR.VARIABILE Euro
1	n. 1 occupante / a disposizione	€ 0,487	€ 70,23
2	n. 2 occupanti	€ 0,532	€ 140,47
3	n. 3 occupanti	€ 0,578	€ 179,97
4	n. 4 occupanti	€ 0,623	€ 228,26
5	n. 5 occupanti	€ 0,663	€ 285,32
6	n. 6 o più occupanti	€ 0,697	€ 329,22

N.	CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA	TAR.FISSA Euro/mq.	TAR.VARIABILE Euro/mq.
----	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, comunità	€ 0,55	€ 0,95
2	Cinematografi e teatri	€ 0,50	€ 0,86
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,55	€ 0,95
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,95	€ 1,61
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42	€ 0,72
7	Alberghi con ristorante	€ 1,38	€ 2,37
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,09	€ 1,86
9	Case di cura e riposo	€ 1,14	€ 1,95
10	Ospedale	€ 1,05	€ 1,80
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,24	€ 2,12
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,65	€ 1,11
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,18	€ 2,01
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,23	€ 2,11
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,92	€ 1,59
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,38	€ 2,36
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,26	€ 2,14
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,95	€ 1,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,11	€ 1,91
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,41	€ 0,70
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,55	€ 0,95
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 4,16	€ 2,36
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 3,42	€ 5,20
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,14	€ 3,26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,91	€ 3,27
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,91	€ 3,26
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,42	€ 2,11
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,88	€ 3,22
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 4,46	€ 7,62
30	Discoteche, night-club	€ 0,95	€ 1,62

RILEVATO che in conseguenza al perdurare della situazione di emergenza pandemica derivante dal diffondersi del COVID-19, l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (c.d. "decreto sostegni bis") ha stanziato un fondo apposito per la riduzione della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni derivanti dal COVID e che in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che provvederà a quantificare il contributo a favore del Comune di Treia, l'IFEL ha stimato tale importo pari ad € 64.641,00;

RILEVATO che tale fondo può essere integrato con eventuali risorse residue assegnate dall'art. 106 del D.L. 34/2020, utilizzabili anche per finanziare riduzioni a favore di utenze domestiche disagiate, e dato atto che la pandemia ha innescato una situazione di difficoltà economica anche a carico di numerose famiglie, per cui si ritiene assolutamente opportuno riproporre anche per l'anno 2021 delle agevolazioni per le utenze domestiche in situazione di disagio sociale;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come richiamato dall'art. 20, comma 4, del vigente regolamento comunale TARI, approvato con delibera C.C. n. 38 del 31/07/2020, il Comune in sede di

approvazione delle tariffe può introdurre specifiche agevolazioni per fattispecie ritenute meritevoli di attenzione, avuto riguardo alla loro rilevanza sociale, finanziandole con apposita autorizzazione di spesa e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e che si ritiene assolutamente necessario, nell'attuale periodo di crisi, e data l'eccezionalità della situazione contingente, avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO opportuno, di conseguenza, proporre l'introduzione delle seguenti agevolazioni per l'anno 2021, ai sensi del citato art. 1, comma 660, L. 147/2013:

- riduzione pari al 50% della tariffa per le utenze appartenenti alle categorie non domestiche maggiormente penalizzate dalle chiusure e limitazioni (ristoranti, trattorie, bar, alberghi, parrucchieri ed estetisti, esercizi di commercio al dettaglio chiusi ai sensi del DPCM 2 marzo 2021), che sarà applicata d'ufficio ai soggetti aventi diritto presenti nel ruolo TARI;
- riduzione pari al 30% della tariffa per tutte le altre utenze appartenenti a categorie non domestiche soggette alla chiusura e limitazioni derivanti dalla pandemia e penalizzate dalle stesse, che sarà applicata d'ufficio ai soggetti aventi diritto presenti nel ruolo TARI;
- riduzione pari al 30% della tariffa per le utenze appartenenti a categorie domestiche in situazione di disagio, da riconoscere, per la sola abitazione di residenza e relative pertinenze, ai soggetti che ne presenteranno richiesta all'ufficio tributi entro e non oltre il 31/12/2021, utilizzando il modulo che sarà appositamente predisposto, a condizione che siano in possesso di una delle condizioni, già previste per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica/gas/servizio idrico:
 - o ISEE inferiore a € 8.265,00;
 - o ISEE inferiore a € 20.000,00 con almeno quattro figli a carico;
 - o Percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

VERIFICATO che:

- le agevolazioni per le utenze non domestiche, come sopra individuate, comportano una spesa complessiva di circa € 90.000,00, che sarà finanziata ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alle risorse assegnate al Comune di Treia ai sensi del D.L. 73/2021 integrate, per quanto necessario, con risorse residue assegnate dall'art. 106 del D.L. 34/2020;
- le agevolazioni per le utenze domestiche, come sopra individuate, comportano una spesa complessiva stimata di circa € 5.000,00, che sarà finanziata ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, ricorrendo alle risorse residue assegnate dall'art. 106 del D.L. 34/2020;

RITENUTO, altresì, di stabilire al 31/12/2021 la scadenza per il pagamento della rata di conguaglio della Tassa Rifiuti anno 2021, dando atto che nelle more dell'approvazione delle tariffe, al fine di garantire ai contribuenti una maggiore possibilità di dilazione degli importi dovuti, è già stata inviata agli stessi una rata di acconto, di importo pari al 50% del dovuto calcolato con le aliquote vigenti nel 2020;

PRESO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante*

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PRENDERE ATTO del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'A.T.A. 3 Macerata in applicazione dei criteri stabiliti da A.R.E.R.A. e approvati con Delibera Assemblea ATA n. 4/2021 del 14/06/2021, atto acquisito al protocollo del Comune di Treia n. 12.229 del 16/06/2021, da cui derivano costi per complessivi € 1.323.812,00;
3. di APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021, per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato in premessa, dando atto che con le stesse viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario, fatta eccezione per i maggiori costi e minori spese derivanti dal sisma i quali, ai sensi di legge, sono coperti da apposito contributo;
4. di APPROVARE, per l'anno 2021, le agevolazioni per utenze non domestiche interessate dalle chiusure o limitazioni in conseguenza dei provvedimenti adottati al fine di limitare la diffusione della pandemia, nonché per le utenze domestiche in condizioni di disagio, nella misura e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa;
5. di DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo viene garantita ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013:
 - a. per le utenze non domestiche, per importo stimato di € 90.000,00, ricorrendo alle risorse assegnate al Comune di Treia ai sensi del D.L. 73/2021 integrate, per quanto necessario, dalle risorse residue assegnate dall'art. 106 del D.L. 34/2020;

- b. per le utenze domestiche, per importo stimato di € 5.000,00, ricorrendo alle risorse residue assegnate al Comune di Treia dall'art. 106 del D.L. 34/2020;
6. di STABILIRE al 31/12/2021 la scadenza per il pagamento della rata di conguaglio Tassa Rifiuti anno 2021;
 7. di INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

Il Funzionario responsabile del II Settore
F.to Dott. Luca Squadroni

Illustra il sindaco Capponi.
Interviene il consigliere di minoranza Mozzoni.
Risponde il sindaco.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore “*Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali*”, Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi del sindaco e di Mozzoni, così come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, trascrizione che, a cura del Segretario comunale, sarà contenuta in apposito verbale da approvarsi nella successiva seduta del Consiglio comunale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del II Settore “*Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali*”, Dott. Luca Squadroni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri votanti, astenuti n. 4 (Sampaolo, Mozzoni, Gagliardini, Castellani), presenti n. 13;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **PRENDERE ATTO** del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall’A.T.A. 3 Macerata in applicazione dei criteri stabiliti da A.R.E.R.A. e approvati

con Delibera Assemblea ATA n. 4/2021 del 14/06/2021, atto acquisito al protocollo del Comune di Treia n. 12.229 del 16/06/2021, da cui derivano costi per complessivi € 1.323.812,00;

3. di APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021, per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato in premessa, dando atto che con le stesse viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario, fatta eccezione per i maggiori costi e minori spese derivanti dal sisma i quali, ai sensi di legge, sono coperti da apposito contributo;
4. di APPROVARE, per l'anno 2021, le agevolazioni per utenze non domestiche interessate dalle chiusure o limitazioni in conseguenza dei provvedimenti adottati al fine di limitare la diffusione della pandemia, nonché per le utenze domestiche in condizioni di disagio, nella misura e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa;
5. di DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo viene garantita ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013:
 - a. per le utenze non domestiche, per importo stimato di € 90.000,00, ricorrendo alle risorse assegnate al Comune di Treia ai sensi del D.L. 73/2021 integrate, per quanto necessario, dalle risorse residue assegnate dall'art. 106 del D.L. 34/2020;
 - b. per le utenze domestiche, per importo stimato di € 5.000,00, ricorrendo alle risorse residue assegnate al Comune di Treia dall'art. 106 del D.L. 34/2020;
6. di STABILIRE al 31/12/2021 la scadenza per il pagamento della rata di conguaglio Tassa Rifiuti anno 2021;
7. di INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri votanti, astenuti n. 4 (Sampaolo, Mozzoni, Gagliardini, Castellani), presenti n. 13;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 21-06-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 01-07-2021 al 16-07-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 01-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 01-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
